



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
D.D. 11\Segr D.G.\ 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPCM n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il DPCM registrato dalla Corte dei Conti in data 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

CONSIDERATO che l'art. 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Al D.D. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto.";

- b) l'art. 4, comma 5, è modificato come segue:
"5. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio."
- c) l'art. 5, comma 4, è modificato come segue:
"4. In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi".
- d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il comma seguente:
"5. Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto."
- e) all'articolo 7, la rubrica è modificata come segue: "Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e cumulabilità con altri incentivi";
- f) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito come segue:
"3. L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali."

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto si applica alle assunzioni e proroghe effettuate in relazione agli iscritti al programma "Garanzia Giovani" a decorrere dalla data di partenza del programma.

23 GEN. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone

F.to digitalmente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)